

STATUTO

Allegato "A"
Al N. Rep. 22900
Al N. Racc. 13758

"FONDAZIONE GAETANO COSTA - ENTE TERZO SETTORE"

ovvero in forma semplificata

"FONDAZIONE GAETANO COSTA - ETS"

Art. 1) Per onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo della personalità e dell'impegno civile e professionale di GAETANO COSTA, Magistrato assassinato dalla mafia, è stata istituita con atto del 25/07/1986 per notaio Cesare Di Giovanni Rep. N. 220154 (ivi reg.to in data 07/08/1986 al n.15027) la Fondazione denominata "FONDAZIONE GAETANO COSTA", la quale dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avrà la seguente denominazione:

"FONDAZIONE GAETANO COSTA - ENTE TERZO SETTORE"

ovvero in forma semplificata

"FONDAZIONE GAETANO COSTA - ETS"

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro, ed è apolitica ed aconfessionale.

Art. 3) La Fondazione ha sede in **Palermo** e potrà essere cambiata con delibera del Comitato Direttivo e di tale variazione deve essere data tempestiva informazione agli organismi competenti che gestiscono albi e registri ai quali la Fondazione risulti iscritta.

Art. 4) La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- approfondire e diffondere la conoscenza dei fenomeni mafiosi in tutte le loro manifestazioni;
- interagire con le Istituzioni nella lotta contro la criminalità mafiosa;
- contribuire alla formazione ed alla diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, di una cultura di antimafia e di una profonda coscienza civile e democratica per isolare e sconfiggere la delinquenza mafiosa.

Per la realizzazione di tali scopi la fondazione può:

- * istituire borse di studio;
- * sovvenzionare studi, ricerche, indagini ed altre iniziative;
- * organizzare o concorrere ad organizzare dibattiti, corsi di formazione e seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni pubbliche;
- * finanziare programmi di ricerca nell'ambito delle proprie finalità;
- * curare la raccolta di documenti, studi e scritti vari sui fenomeni mafiosi;
- * istituire un'emeroteca ed una biblioteca specialistica, aperta al pubblico;
- * contribuire alla realizzazione da parte di terzi di inizia-

tive rientranti negli scopi della Fondazione;

* stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con organizzazioni, istituzioni ed enti impegnati nella lotta contro la mafia e la delinquenza organizzata;

* amministrare e gestire beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria e comunque ne sia in possesso e/o detenzione;

* partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

* curare pubblicazioni e compiere qualsiasi operazione patrimoniale, bancaria o finanziaria necessaria o utile al perseguimento degli scopi della Fondazione ed al compimento delle superiori attività.

Per il conseguimento dei propri fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale la Fondazione realizza, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., attività di interesse generale, quali:

* promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

* promozione e organizzazione di eventi ed interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

* promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;

* promozione della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo, e al contrasto alla povertà educativa, nonché all'educazione permanente degli adulti;

* promozione della riqualificazione dei beni pubblici e del recupero dei beni comuni a disposizione della comunità di riferimento;

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

* promozione della cultura contro la violenza di genere.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività, anche diversa da quelle di interesse generale o di natura commerciale, purché ad esse secondarie e strumentali e nel rispetto dei vincoli di legge.

Tali attività sono deliberate dal Comitato Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari.

Per il conseguimento di tali finalità la Fondazione:

a) adotta una struttura organizzativa adeguata;

b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;

c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra i soci, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

Art. 5) L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

Art.6) Il **patrimonio** della fondazione inizialmente era costituito dai fondi erogati dalla Regione siciliana con legge 16 novembre 1984 n. 91, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 24 novembre 1984.

Tale patrimonio è stato e potrà venire aumentato ed alimentato con:

- elargizioni corrisposte da enti o da privati;
- fondi raccolti da pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti pubblici e privati;
- 5 per mille;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- dagli avanzi di gestione che il Comitato Direttivo, con proprie deliberazioni, disporrà di destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 7) Può essere socio della Fondazione ogni persona o Ente o Associazione, pubblico o privato, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, che condivida gli scopi e che accetti il presente Statuto.

Art. 8) Sono Organi della Fondazione:

- I) Il Consiglio Generale
- II) Il Comitato Direttivo
- III) Il Collegio dei Revisori
- IV) Il Presidente della Fondazione
- V) Il Presidente Emerito
- VI) Il Segretario Generale (facoltativo)

Tutte le cariche statutarie sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato.

I) Il **Consiglio Generale** è costituito dai promotori e dalle persone cooptate dallo stesso Consiglio.

I limiti di cui al comma precedente non operano per il primo anno di vita della Fondazione, durante il quale le designazioni verranno effettuate all'unanimità.

La cooptazione può aver luogo annualmente per non più di sette persone, designate a maggioranza dal Comitato Direttivo, anche in tempi diversi nel corso dell'anno.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Componente anziano del Comitato, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e la presa d'atto del bilancio preventivo; può altresì essere convocato ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve effettuarsi mediante **posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione** da parte del destinatario e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun soggetto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Il Consiglio delibera su quanto demandato per legge o per Statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti l'organo di controllo e/o di revisione;
- c) prende atto del bilancio di previsione ed approva il bilancio consuntivo;
- d) può costituire comitati e gruppi di lavoro su specifici argomenti;
- e) ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo della Fon-

dazione e particolarmente: esamina, udita la relazione del Collegio dei revisori, il bilancio; discute ed approva la relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio; discute ed approva le modificazioni dello Statuto;

f) il Consiglio Generale può, altresì, nominare un comitato scientifico composto da tre a cinque elementi volti a prospettare al Comitato Direttivo iniziative e quant'altro utile ed opportuno per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Il Consiglio Generale si svolge di norma con la presenza fisica dei soci nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente può ritenere opportuno, palesandolo nell'avviso di convocazione, svolgere le adunanze dell'Assemblea anche in audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni, da attestare nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti;

b) che sia consentito al Segretario dell'Assemblea di percepire adeguatamente i fatti avvenuti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti i partecipanti di concorrere alla discussione ed alla votazione contestuale degli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti prima, durante e dopo l'adunanza.

Concorrendo tali condizioni, il Consiglio Generale si ritiene validamente svolto nel luogo ove si trova il Presidente.

In Consiglio Generale un componente può rappresentare per delega scritta non più di cinque componenti.

Di norma il segretario del Consiglio Generale è il Segretario Generale, ove nominato; in sua assenza, il Consiglio Generale nomina un Segretario verbalizzante. Quando opportuno il Presidente può nominare due Scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento.

II) Il **Comitato Direttivo** è costituito da cinque membri, ai quali non verrà devoluto alcun emolumento, dei quali uno designato dalla famiglia Costa e gli altri eletti dal Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo rimane in carica per **tre anni**.

Qualora alcuni dei suoi membri vengano meno o rinunzino all'incarico anzitempo, il Comitato Direttivo può procedere alla loro sostituzione mediante **cooptazione**.

I membri cooptati rimangono in carica sino a successiva riu-

nione del Consiglio Generale che deve provvedere alla nomina del componente del Comitato direttivo.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Il Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o almeno due membri lo reputino necessario. Si riunisce, altresì, a richiesta del Collegio dei Revisori.

La convocazione è effettuata a mezzo e-mail o posta elettronica certificata spedita cinque giorni prima della data di adunanza. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato si svolgono di norma con la presenza fisica dei componenti, ma possono svolgersi anche con modalità non contestuali, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Per l'approvazione dei bilanci, della normativa interna e del regolamento del personale e per l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo può nominare un Segretario Generale.

Il Comitato Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Direttivo viene invitato anche il Collegio dei Revisori.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo devono

essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, ove nominato.

III) **Il Collegio dei Revisori** è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due ordinari, iscritti all'albo dei revisori, ai quali non verrà devoluto alcun emolumento, designati dal Consiglio generale e rimane in carica tre anni e i membri possono essere riconfermati. Ad esso è affidato il riscontro della gestione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori esercita il suo mandato a norma degli artt. 2403 e ss. Codice Civile in quanto applicabili, vigilando sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto.

In particolare dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che saranno allegate agli stessi.

La convocazione è effettuata con le modalità previste per il Comitato Direttivo.

IV) **Il Presidente** è il legale rappresentante della Fondazione ed è eletto dal Comitato Direttivo.

Egli convoca e presiede il Comitato Direttivo, esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente Statuto nella esecuzione dei programmi di attività e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alle successive ratifiche del Comitato Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente formula proposte al Comitato Direttivo, anche avvalendosi di consulenza esterna, in ordine ai programmi di attività ed al conferimento di incarichi di studio e consulenza. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età, ed in caso di dimissioni, il Comitato Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente.

V) **Il Presidente Emerito** (ove nominato) è eletto dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo, fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente o che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento alla Fondazione, dando ad essa lustro e autorevolezza.

La carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Il Presidente Emerito ha funzioni consultive sulla linea culturale e politica dell'associazione.

Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio Generale.

VI) **Il Segretario Generale** può essere nominato dal Comitato Direttivo tra i soci; questi partecipa alle sedute del Comitato Direttivo con parere consultativo, propone iniziative e redige i verbali del Comitato e del Consiglio, pone in esecuzione, d'intesa con il Presidente, i deliberati del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale, sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione coordinando i dipendenti. Svolge l'attività senza alcun emolumento.

Art. 9) L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere approvati dal Comitato Direttivo gli schemi relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre poi al Consiglio Generale che ne prende atto e procede all'approvazione.

Art. 10) La Fondazione è costituita senza limite di durata.

Art. 11) Qualora la Fondazione non possa perseguire i suoi scopi istituzionali ed in genere ove ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge, la Fondazione sarà dichiarata estinta dal Consiglio Generale con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti ed in caso di mancato funzionamento di quest'organo dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei Componenti.

Con la dichiarazione di estinzione della Fondazione si provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo allo adempimento delle obbligazioni, ad altre fondazioni o enti similari.

Art. 12) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: SERGIO RUSSO N.Q.,

MARIA SANFILIPPO NOTAIO.